

Civile Sent. Sez. 3 Num. 21220 Anno 2022

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 05/07/2022

## SENTENZA

sul ricorso n. 36627/19 proposto da:

-) [REDACTED] elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [REDACTED] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) [REDACTED] Assicurazioni; Fallimento [REDACTED] s.r.l.;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 31 ottobre 2019 n. 4369; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

## FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di [REDACTED] nel 2012 appaltò alla società [REDACTED] s.r.l. i lavori di manutenzione straordinaria di vari edifici scolastici.

La società [REDACTED] affidò il compito di redigere il progetto esecutivo delle opere appaltate all'ingegner [REDACTED], nella motivazione della sentenza qui impugnata).

2022  
Fru

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Nel 2014 [REDACTED] assumendo di non aver ricevuto il corrispettivo dovutogli per l'opera professionale prestata, chiese ed ottenne dal Tribunale di Busto Arsizio un decreto ingiuntivo nei confronti della [REDACTED] per l'importo di euro 87.937,64.

2. La [REDACTED] propose tempestiva opposizione al decreto, assumendo che il progetto esecutivo redatto dall'ingegner [REDACTED] era affetto da molteplici vizi e carenze, le quali avevano costretto la società appaltatrice a sostenere ulteriori spese per correggere i suddetti errori progettuali.

Chiedeva pertanto che il corrispettivo dovuto al professionista fosse ridotto in considerazione dei suddetti vizi progettuali, e comunque la condanna del professionista alla rifusione delle spese sostenute per sanarli.

3. [REDACTED] dinanzi alla domanda riconvenzionale formulata dalla società [REDACTED] chiese ed ottenne l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ovvero la [REDACTED] Assicurazioni.

4. La [REDACTED] si costituì tempestivamente negando la responsabilità del proprio assicurato e comunque eccependo l'inefficacia del contratto di assicurazione.

5. Con sentenza 20.12.2017 n. 1924 il Tribunale di Busto Arsizio (indicato come "Tribunale di Monza" a p. 7 della sentenza qui impugnata) accolse l'opposizione, e di conseguenza:

-) condannò [REDACTED] sia a restituire alla [REDACTED] parte del compenso già ricevuto, sia a risarcirle il danno da inadempimento, quantificato in euro 39.458;

-) condannò la [REDACTED] a tenere indenne [REDACTED] dalle pretese della [REDACTED], limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e al netto della franchigia contrattualmente prevista;

-) compensò integralmente le spese tra tutte le parti.

La sentenza venne appellata da [REDACTED].

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Tra gli altri motivi di gravame, l'appellante dedusse che il Tribunale non si era pronunciato sulla sua domanda di condanna dell'assicuratore a rifondergli le spese di resistenza (quelle, cioè, sostenute per contrastare la pretesa risarcitoria di ██████████ s.r.l.), ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c..

6. Con sentenza 31.10.2019 n. 4369 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame.

Per i soli fini che qui rilevano, la Corte d'appello ritenne che l'assicurato non potesse pretendere dall'assicuratore la rifusione delle spese di resistenza, in virtù della clausola contrattuale la quale escludeva la rifusione di tali spese se l'assicurato si fosse avvalso di avvocati o periti non designati dall'assicuratore.

Né, aggiunte la Corte, tale patto poteva dirsi invalido alla luce delle previsioni di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c. essendo tale norma derogabile per volontà delle parti.

7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da I ██████████ ██████████ con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Nessuna delle controparti si è difesa in questa sede.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1917 c.c..

Sostiene che la clausola contrattuale, secondo cui *"la società [assicuratrice] non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati"* doveva ritenersi nulla per contrarietà all'art. 1917, terzo comma, c.c., e che erroneamente la Corte d'appello ritenne quest'ultima norma derogabile per volontà delle parti.

1.1. Il motivo è fondato.

L'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che *"le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata"*.

*m*  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Il successivo art. 1932, primo comma, c.c., stabilisce che *"le disposizioni degli artt. (...) 1917 terzo e quarto comma (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato"*.

Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al *placet* dell'assicuratore è una deroga *in pejus* all'art. 1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità.

La legge infatti non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese.

Resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c., il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.).

Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che non è stato compiuto e che non può essere compiuto in questa sede: ciò impedisce di decidere la causa nel merito, come richiesto dal ricorrente.

2. Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, la quale nel decidere il settimo motivo dell'appello proposto da [REDACTED] applicherà il seguente principio di diritto:

*"la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c."*.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

**Per questi motivi**



la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 marzo 2022.